



467/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona del Primo
Referendario Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 77640** del Registro di
Segreteria,

sul ricorso proposto dal sig. **XX** (c.f.
OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv.
Roberta Bruognolo (c.f. BRGRRT79C43E472N) del Foro di
Roma,

contro

Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione
dei servizi del tesoro e Ragioneria territoriale
dello Stato di Latina, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*.

Visto il ricorso e gli atti di causa;

uditi all'udienza del 9 ottobre 2024, con
l'assistenza del segretario dott.ssa Federica

Sperapani, l'avv. Roberta Bruognolo per il ricorrente e il dott. Piergiorgio Bovenzi per il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso del 26 febbraio 2020 il sig. XX chiedeva l'accertamento del diritto ad ottenere, a decorrere dal 6 marzo 2018, la reversibilità della pensione di guerra ex art. 45, d.p.r. n. 915/1978, quale orfano maggiorenne inabile del defunto padre YY, soldato, e della madre ZZ, deceduta il OMISSIS e titolare di trattamento pensionistico di reversibilità.

Rappresentava di aver presentato la relativa istanza il 6 marzo 2018 e che il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, dopo averlo sottoposto a vista medico legale presso la Commissione medica di verifica di Roma (nel prosieguo CMV), con determinazione n. 21299 dell'8 febbraio 2019 aveva comunicato il diniego in quanto "non inabile a qualsiasi proficuo lavoro". Affermava di aver presentato ricorso gerarchico avverso tale provvedimento, rimasto privo di riscontro.

Richiamava le patologie al medesimo diagnosticate,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

evidenziando di essere stato riconosciuto invalido civile nella misura del 100 per cento ex l. n. 118/1971, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana ex l. n. 18/1980. Affermava quindi il diritto al riconoscimento del richiesto trattamento pensionistico in quanto orfano permanentemente inabile a proficuo lavoro, essendo altresì in possesso dei requisiti socio-economici previsti dall'art. 70, d.p.r. n. 915/1978 in relazione al proprio reddito.

Chiedeva la nomina di CTU medico-legale per accertare la sussistenza della inabilità a proficuo lavoro.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze si costituiva in giudizio con memoria del 22 novembre 2022, chiedendo in via preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.g.c. per violazione dell'art. 152, lett. d) c.g.c., in quanto privo della specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, nonché per carenza di prova in ordine al requisito della inabilità a proficuo lavoro.

Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. Evidenziava che il sig. XX non era stato ritenuto inabile a proficuo lavoro dalla CMV di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Roma in ragione del fatto che gli accertamenti sanitari avevano evidenziato patologie di modico rilievo, formulando il giudizio medico-legale di non inabilità a qualsiasi proficuo lavoro.

Precisava che il trattamento pensionistico richiesto era di natura risarcitoria ex art. 1, d.p.r. n. 915/1978, non equiparabile a quelli previdenziali o assistenziali gestiti dall'Inps, aventi alla base criteri medico-legali del tutto differenti. Rilevava che il ricorrente, a sostegno della propria richiesta, aveva allegato la CTU resa nel procedimento civile, la quale non poteva avere rilevanza nel presente giudizio in quanto avente ad oggetto un differente beneficio, né aveva contestato il giudizio diagnostico formulato dalla CMV, limitandosi a rilevare solo l'intervenuto riconoscimento dell'invalidità civile.

Si opponeva alla richiesta di CTU, in quanto il ricorrente non aveva rispettato il disposto di cui all'art. 2697 c.c.

Precisava che il ricorso gerarchico presentato al Ministero dal sig. XX era stato dichiarato irricevibile per mancata sottoscrizione dell'interessato e inammissibile per tardività, con provvedimento notificato in data 16 dicembre 2020.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. All'esito dell'udienza del 7 dicembre 2022, ritenuta la necessità di nominare un CTU per l'esatta definizione della questione medico legale, con ordinanza n. 8/2023 il giudice incaricava l'Ufficio Medico Legale (nel prosieguo, UML) presso il Ministero della salute di esprimere il proprio motivato parere. Con successiva ordinanza n. 163/2023, considerato che l'UML aveva rappresentato l'impossibilità di adempiere tempestivamente a quanto richiesto, il giudice concedeva il termine fino al 30 maggio 2024 per il deposito della relazione finale.

4. Con nota del 7 luglio 2024, l'UML depositava presso la Sezione il richiesto parere medico legale, unitamente al verbale delle operazioni peritali del 21 maggio 2024 e alle osservazioni pervenute dalla difesa del ricorrente.

Dato atto della documentazione allegata al fascicolo di causa e di quella acquisita in occasione della visita medico legale del 21 maggio 2024, nonché degli accertamenti sanitari svolti e delle patologie rilevate, l'UML affermava che le condizioni cliniche del sig. XX erano "sostanzialmente sovrapponibili a quelle oggettivate dalla Commissione Medica di Verifica di Roma nel corso della visita collegiale dell'08/11/2018 (... Esame obiettivo:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

soggetto in buone condizioni generali, altezza 180 cm, Peso 83 KG. Lucido, orientato accede al colloquio umore deflesso, discreto livello d'ansia. Deambulazione e passaggi posturali nella norma, Indossa calze elasto-compressive agli arti inferiori e tutore compressivo alla mano destra. Assenza di lesioni cutanee, tessuti normotrofici. Non deficit di forza. Colonna dolente articolari limitati di $\frac{1}{4}$...). Le rilevate condizioni cliniche delineavano "un soggetto che, in riferimento al motivo del presente accertamento, è affetto da un complesso morboso che non determina un pregiudizio sull'intera omeostasi somato-psichica (intelletto, instabilità, immobilità, incontinenza e rischi iatrogeni) tale da renderlo inabile a qualsiasi proficuo lavoro, sia con riferimento alla domanda amministrativa del 06/03/2018, presentata un mese dopo la morte della madre, sia allo stato attuale".

Richiamati i principi relativi alla definizione del concetto di "inabilità a qualsiasi proficuo lavoro", anche con riguardo ai soggetti anziani, la relazione affermava che "nel caso in esame si giudicano non sussistenti i requisiti medico legali necessari al riconoscimento del beneficio per cui è causa, in accordo al giudizio già espresso dalla Commissione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Medica di Verifica di Roma l'08/11/2018". Concludeva dunque che "il ricorrente sig. XX, né all'epoca della domanda amministrativa del 06/03/2018 né allo stato attuale, per il complesso di infermità da cui risulta affetto, poteva e può considerarsi orfano maggiorenne permanentemente inabile a proficuo lavoro. Non risultano soddisfatti i requisiti medico legali necessari al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 45 del TU 915/78 s.m.e i.".

Rispetto alle osservazioni formulate dalla difesa del ricorrente sulla bozza di CTU, volte a evidenziare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto in considerazione della titolarità dell'indennità di accompagnamento già dal 2010, l'UML richiama il contenuto delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 850 e 984/2018, evidenziando le differenze tra i concetti medico-legali di inabilità a proficuo lavoro (specie nei soggetti anziani) e di invalidità civile.

5. All'udienza del 9 ottobre 2024, come da verbale, l'avv. Bruognolo ha contestato la CTU chiedendone il rinnovo, ribadendo le argomentazioni già svolte in merito alle patologie del ricorrente e al riconoscimento dell'invalidità civile con indennità di accompagno. Il dott. Bovenzi per il Ministero

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dell'economia e delle finanze ha rappresentato di ritenere condivisibili le conclusioni della CTU, evidenziando le differenze tra il concetto di inabilità ai fini della invalidità civile e quella di guerra, considerata anche la diversità di *ratio* tra i due istituti.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla reversibilità della pensione di guerra ex art. 45, d.p.r. n. 915/1978, quale orfano maggiorenne inabile del defunto padre. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con determinazione n. 21299 dell'8 febbraio 2019 ha rigettato l'istanza del ricorrente sulla base degli esiti della visita della CMV, che ha escluso la sussistenza del requisito dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro.

2. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, sollevata dall'Amministrazione, di inammissibilità del presente ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.g.c. per violazione dell'art. 152, lett. d), c.g.c.

in quanto privo della specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, nonché per carenza di prova in ordine al requisito della inabilità a proficuo lavoro.

Il ricorrente ha infatti proposto il presente ricorso assumendo la violazione della disciplina relativa alla concessione del trattamento di reversibilità sulla pensione di guerra del defunto padre, e in particolare del disposto di cui all'art. 45, d.p.r. n. 915/1978, e ha indicato i relativi mezzi di prova, essendo demandata al merito la valutazione dell'idoneità delle prove allegate ai fini della dimostrazione della fondatezza della pretesa.

Il ricorso introduttivo, dunque, appare completo degli elementi costitutivi.

3. Nel merito il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

Ai sensi dell'art. 45, d.p.r. n. 915/1978 hanno diritto alla reversibilità della pensione di guerra, tra gli altri, "anche i figli maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70".

Nella fattispecie in esame l'Amministrazione ha negato il diritto alla richiesta reversibilità avendo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

accertato, a seguito del giudizio espresso dalla CMV di Roma, che in capo al richiedente non sussiste il requisito della inabilità a qualsiasi profilo lavoro. Rispetto a tali conclusioni, la CTU disposta nel presente giudizio e resa dall'UML ha ritenuto di concordare con il giudizio medico legale espresso dalla CMV di Roma. In particolare, a seguito di un esaustivo esame della documentazione sanitaria in atti e della ulteriore documentazione acquisita, nonché a seguito di visita diretta dell'interessato, ha affermato che nel caso di specie "non risultano soddisfatti i requisiti medico legali necessari al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 45 del TU 915/78 s.m.e i.", con ampia e articolata motivazione, come sopra riportata.

Le conclusioni della CTU risultano ampiamente e congruamente motivate, e come tali pienamente condivisibili, avendo tenuto ampiamente conto del quadro clinico del ricorrente in relazione alle specificità del caso concreto.

Non sono al riguardo ravvisabili motivazioni idonee a richiedere l'espletamento di ulteriori accertamenti medici o a disattendere il richiamato parere espresso dall'UML. Con riferimento alle eccezioni sollevate dalla difesa del ricorrente in merito alla rilevanza

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ai fini di interesse del riconoscimento dell'invalidità civile con indennità di accompagnamento, infatti, occorre sottolineare che la stessa CTU, con argomentazioni ritenute pienamente condivisibili, ha evidenziato che il concetto medico-legale di inabilità a proficuo lavoro, rilevante ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di cui al presente giudizio, non coincide con il concetto rilevante ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e deve essere tenuto da esso distinto. Pertanto, il precedente riconoscimento dell'invalidità civile non costituisce di per sé prova della sussistenza del diverso requisito dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro ai fini del riconoscimento della reversibilità del trattamento pensionistico di guerra (cfr. Sez. Toscana, sent. n. 78/2022).

3. La complessità della questione tecnica nonché la presenza in atti di diversi pareri medici giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

*respinta ogni contraria eccezione o deduzione,
respinge il ricorso.*

Spese compensate.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.10.2024
per il Dirigente**

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
15.10.2024 09:56:47
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03